



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

## Newsletter 10/16

### 1. Documento di valutazione dei rischi: un costo o un investimento?

*Un manuale prodotto dall'ULSS 9 di Treviso si sofferma sulle caratteristiche di un idoneo documento di valutazione dei rischi e analizza il rapporto tra sicurezza e costi.*

Se la gestione della sicurezza in azienda comporta sicuramente dei costi (corsi di formazione, adeguamento di impianti, aggiornamenti normativi, ...), spesso le imprese non hanno la consapevolezza anche dei costi economici legati alla **non** sicurezza. E gli infortuni e le malattie professionali hanno gravi ricadute non solo su chi si ammala e infortuna, ma anche sulla stessa produttività delle imprese e sulla ricchezza complessiva di un paese.

Proprio per approfondire questi aspetti in correlazione al tema della valutazione dei rischi, torniamo oggi a sfogliare il "Manuale di autodifesa del datore di lavoro", un documento elaborato dal Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell'Azienda ULSS 9 di Treviso.

In particolare nel **capitolo 1.3 "Burocrazia e valutazione dei rischi"** si affrontano i seguenti argomenti:

- il documento diventa burocrazia quando lo si interpreta come "adempimento burocratico";
- il documento di valutazione dei rischi non "serve" allo SPISAL, ma deve servire al datore di lavoro per gestire la sicurezza;
- il documento deve "valere" la spesa sostenuta per la sua redazione.

Il manuale ricorda anche che la valutazione dei rischi "è un'attività continuativa, contestuale allo svolgimento del lavoro".

Il D.Lgs. 81/2008 (TU) indica che qualsiasi modifica dell'attività produttiva deve essere preceduta dalla valutazione dei rischi.

L'art. 13 della Legge 30/10/2014 n. 161, recante " Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013-bis", ha poi modificato il TU. E l'attenzione dei commentatori "si è rivolta alla parte che prevede che '... anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento agli obblighi ...' in attesa di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR entro 90 giorni)".

I diretti interessati si sono subito preoccupati della 'formalità' della documentazione di questa attività e non della sostanza; in realtà, "l'attività di valutazione si dimostra spesso per il solo fatto di averla svolta, nel senso che il datore di lavoro avrà certamente provveduto a procurarsi ciò che è necessario per eseguirla (ad esempio documentazione tecnica delle attrezzature, schede di sicurezza degli agenti chimici, misure strumentali, istruzioni per i lavoratori e altro); la norma lascia ampia facoltà per quanto riguarda il mezzo di prova, anche senza fare ricorso a 'autocertificazioni, timbri, bolli etc.' .... Se si trova traccia della valutazione (soprattutto sul versante applicativo con le necessarie ricadute nell'ambiente di lavoro) non ha senso pretendere un adempimento formale temporaneo in attesa di quello definitivo (DVR)"...

Sempre riguardo poi alla valutazione, lo SPISAL sottolinea che "devono essere valutati tutti i rischi, anche soltanto per escluderne la presenza".

E poiché devono essere valutati 'tutti i rischi', nel documento "devono essere presi in considerazione sistematicamente tutti i fattori di rischio, anche soltanto per escluderne la presenza. Ciò permette un approccio sistematico (come se fosse una check list) che spesso aiuta a non 'dimenticare' qualche aspetto pericoloso ma poco evidente".

Un altro tema su cui si sofferma il capitolo riguarda la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi.

Infatti la partecipazione alla valutazione dei rischi è "un obbligo per il medico e anche per il datore di lavoro che deve controllare la sua attività. Questa attività è parte fondamentale e non eludibile dell'incarico di medico competente che non può essere limitato soltanto alla sorveglianza sanitaria".

Non bisogna dimenticare che per effettuare la valutazione dei rischi è "necessario il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori (RLS)".

L'RLS deve essere "consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di sicurezza; naturalmente il RLS non è autore della valutazione e non ne ha la responsabilità ma non è nemmeno un soggetto passivo, coinvolto soltanto alla fine della stesura del documento per firmarlo attestando 'la data certa'".

E il rappresentante dei lavoratori può anche fornire in fase preliminare di valutazione "il punto di vista dei soggetti esposti ai rischi, che conoscono bene i problemi che possono derivarne, e quindi migliorare il processo stesso di valutazione".

Infine si tratta del tema dei costi della sicurezza e della non sicurezza.

Lo SPISAL sottolinea che "**la sicurezza non è un costo (se è fatta bene)**" e che ci sono tre modi di intendere la questione:

- tutto quello che si fa per sicurezza è un costo in più;
- le spese per la sicurezza sono un investimento ed evitano il rischio di gravi ripercussioni economiche in caso di infortunio o malattia professionale;
- qualche volta, lavorando in sicurezza, si risparmia.

Se il primo modo di pensare "si commenta da sé", lo SPISAL ricorda che, riguardo al secondo modo, ci sono "numerosi studi su costi diretti e indiretti degli infortuni" e cita la pubblicazione "Il costo dell'infortunio nell'impresa padovana - Stima economica della non sicurezza sul lavoro", una pubblicazione prodotta da Confindustria di Padova in collaborazione con CURA (Consorzio Universitario di Ricerca Applicata).

Il terzo punto di vista "merita un po' più di attenzione".

Infatti non si tratta di parte dal danno "ma dal vantaggio che la sicurezza offre; spesso, operando in condizioni di sicurezza, il lavoro è più agevole e spedito e ciò si traduce in un risparmio di tempo (... che è anche denaro)". Inoltre "le attrezzature intrinsecamente sicure, l'ausiliazione meccanica della movimentazione dei carichi, l'automazione e altro possono ridurre il numero di lavoratori a rischio, l'esposizione al rischio o aumentare la produzione". E dunque in questi casi "c'è un vantaggio economico diretto associato ad una maggiore sicurezza".

Tuttavia perché ciò succeda ci deve essere una ricerca "intelligente" della soluzione migliore per l'azienda: "perché la sicurezza non sia una spesa inutile, bisogna investire in soluzioni efficaci, che forse richiedono un po' di impegno iniziale per essere concepite, ma che poi rendono anche in termini economici".

Il manuale indica poi che in alcuni casi all'imprenditore viene chiesto indicare i costi della sicurezza.

Se "da un lato ciò ha una giustificazione (a questi costi non si può rinunciare) dall'altro sostiene l'idea che il lavoro è una cosa e poi, a parte, c'è la sicurezza, come si trattasse di due aspetti completamente separati; in realtà succede che in cantiere l'opera provvisoria che viene addebitata alla sicurezza serve anche a fare 'bene' il proprio lavoro".

Insomma - continua lo SPISAL - dovrebbe passare l'idea che "la buona tecnica per fare il lavoro è quella sicura".

In conclusione è bene ripetere ancora una volta il leitmotiv del capitolo: la sicurezza non è una spesa "inutile" e ha anche ricadute positive in termini economici se si evita di concepire la sicurezza solo come "burocrazia", come "adempimento burocratico".

**Fonte: [www9.ulss.tv.it/Minisiti/spisal/Manuale-Autodifesa](http://www9.ulss.tv.it/Minisiti/spisal/Manuale-Autodifesa)  
Vedi all.sic. 1- 2 -3**

## **2) Infortunio mortale sul lavoro: la responsabilità non è del committente se c'è il coordinatore.**

Nessuna condanna per il committente se conferisce l'incarico per la realizzazione dei lavori ad un'altra impresa, assicurando la sua totale estraneità al compimento dell'opera e se nomina un tecnico come coordinatore per la sicurezza.

Questo quanto ribadito dalla quarta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 40033/2016, in merito ad un caso di decesso di un lavoratore dipendente di un'impresa subappaltatrice.

### **Infortunio mortale sul lavoro, il fatto**

Il caso in esame riguarda la morte di un lavoratore, deceduto a causa di un infortunio mortale per gravi violazioni delle misure di sicurezza sul cantiere.

In particolare, la società committente dei lavori per la costruzione di una palazzina di civile abitazione subappaltava i lavori ad altra impresa. Quest'ultima, a sua volta, subappaltava ad altre 2 imprese:

1. i lavori per la realizzazione opere di muratura;
2. i lavori per la realizzazione intonaco e verniciatura.

Un lavoratore dipendente dell'impresa subappaltatrice di intonacatura, durante la sua attività, precipitava nel vano ascensore causandone il decesso.

### **Infortunio mortale sul lavoro, la decisione del Tribunale di Milano.**

Il Tribunale di Milano, accertata l'assenza di qualsiasi misura di protezione contro il rischio di caduta dall'alto, condannava i seguenti soggetti per la morte del lavoratore:

- il committente, quale amministratore unico della società committente dei lavori;
- il direttore tecnico dei lavori, ossia l'amministratore della società appaltatrice dei lavori;
- il direttore di fatto dei lavori per la società cui erano state subappaltate le opere.

In particolare, riteneva il committente responsabile del suddetto reato in quanto (in violazione degli artt. 90 comma 2 del Dlgs 81/2008 e 2087 del cc) ometteva di valutare adeguatamente la idoneità e completezza del PSC, con riguardo all'assenza nel predetto PSC di misure di prevenzione del rischio di caduta nel vuoto.

Responsabile anche il direttore tecnico dei lavori perché, in violazione degli artt. 97 comma 1, 2 e 3, 26, 146 comma 3 del dlgs 81/2008 e 2087 del cc, ometteva di:

- vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati in subappalto alla società di intonacatura;
- verificare l'idoneità tecnica di tale società e l'adeguatezza del suo POS che non prevedeva adeguate misure di protezione contro il rischio di caduta nel vuoto;
- coordinare gli interventi di cui agli artt. 95-96 dlgs 81/2008 e di promuovere il coordinamento e la cooperazione delle imprese esecutrici ai fini della sicurezza;
- provvedere affinché, durante l'intonacatura delle predette aree, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette, ossia sbarrate.

Infine, riteneva responsabile il direttore di fatto del cantiere in quanto, in violazione degli artt. 146 co. 3 Dlgs 81/2008, 2087 cc:

- ✓ ometteva di provvedere affinché, durante l'intonacatura delle aree di sbarco, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette contro il rischio di caduta nel vuoto
- ✓ disponeva, invece, che i lavoratori procedessero alla intonacatura previa rimozione delle tavole poste a protezione del suddetto vano

Pertanto, il Tribunale di Milano condannava i 3 soggetti. Condannava anche le rispettive società per non aver adottato misure di protezione.

### **Infortunio mortale sul lavoro, Corte di appello di Milano**

I condannati proponevano appello dinanzi la Corte di appello di Milano che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza assolveva solo la società della committenza e quella appaltatrice.

Confermava nel resto l'impugnata sentenza; gli altri ricorrenti avanzavano, quindi, ricorso per cassazione.

### **Infortunio mortale sul lavoro, Corte di Cassazione, sentenza 40033/2016**

La Corte di Cassazione annulla la sentenza nei confronti del committente per non aver commesso il fatto. Rigetta, invece, gli altri ricorsi.

In base a quanto osservato dalla Cassazione, la società committente si era limitata a conferire l'incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa. Inoltre, aveva nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, destinatario degli obblighi previsti.

Per quanto riguarda, invece, l'appaltatore dei lavori, egli è destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalle imprese subappaltatrici.

Tra gli obblighi, la valutazione circa l'adeguatezza del POS adottato dalle stesse.

Nel caso specifico, nel piano di sicurezza dell'impresa subappaltatrice, alle cui dipendenze era il lavoratore deceduto, non vi era alcuna misura di prevenzione dai rischi circa le lavorazioni in prossimità delle aperture vicino gli ascensori. Solo generiche previsioni relative al rischio di caduta dall'alto.

**Fonte: [biblus.acca.it](http://biblus.acca.it)**

**Vedi all.sic.4**

### 3) L'infortunio in itinere.



L'Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro.

Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l'infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Se l'infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede, l'uso del mezzo privato è sempre necessitato. Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.

L'uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, l'infortunio in itinere può verificarsi:

1. durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;
2. durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rientrano nell'assicurazione? Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità.

Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:

- ✓ quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- ✓ quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);
- ✓ quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
- ✓ quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- ✓ quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);
- ✓ le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.

**Fonte:** [www.inail.it/cs](http://www.inail.it/cs)

**Vedi all.sic.5**

#### **4) Codice di comportamento del personale dell'attività ispettiva dei tre organismi INPS, INAIL e Ministero del Lavoro.**

Il Ministero del Lavoro e l'INPS hanno adottato il codice di comportamento del personale dell'attività ispettiva dei tre organismi INPS, INAIL e Ministero del Lavoro.

Il codice trae origine dall'art. 10 del D.Lgs. n. 124/2004 sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale.

Si tratta di un vero e proprio codice di disciplina, volto a garantire una parità di comportamento tra le diverse figure ispettive facenti capo ai tre grandi organismi.

L'attività di queste figure dovrà ispirarsi al principio di collaborazione comune e di reciproco rispetto tra i soggetti coinvolti nell'espletamento dell'attività ispettiva (ispettori, datori di lavoro e consulenti del lavoro).

Segnaliamo i punti salienti del Codice:

gli articoli 4 e 8 del Codice prevedono che gli accertamenti ispettivi devono concludersi nei tempi strettamente necessari, "in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell'accertamento":

il personale ispettivo, secondo l'art. 7, deve qualificarsi, al momento dell'accesso, mediante la tessera di riconoscimento

il datore di lavoro ha facoltà di farsi assistere, durante i controlli e le verifiche, da un professionista abilitato

L'art. 6, infine, prevede che l'indagine ispettiva sia preceduta da una fase preparatoria diretta a raccogliere tutte le informazioni e la documentazione inerente il soggetto da sottoporre a controllo.

Gli ispettori, inoltre, devono operare secondo principi di imparzialità e non arbitrarietà nell'esecuzione dell'attività e fornire i chiarimenti e le informazioni sulla corretta applicazione delle leggi in materia di diritto del lavoro.

**Fonte:** [biblus.acca.it](http://biblus.acca.it)

**Vedi all.sic.6-7**

#### **4) Volume Inail, rischi da scariche atmosferiche, impianti e valutazione**

Pubblicato da Inail un volume che analizza il rischio fulmini, la valutazione che deve farne il datore di lavoro e in particolare procedure e modalità utilizzate dall'Inail (per Dpr 462/01 e Legge 30 luglio 2010, n. 122) per la verifica della protezione contro le scariche.

Protezione, leggi, impianti, normativa tecnica, obblighi del datore di lavoro e quindi verifiche Inail. Il volume presenta l'insieme degli adempimenti riguardanti la protezione dei lavoratori e dei luoghi di lavoro dalle scariche atmosferiche. Partendo dall'analisi e dall'applicazione del Dpr 462/01, passa in rassegna il metodo di lavoro per la valutazione dei rischi, manutenzione e controllo degli impianti, CEI 81-10/4 ed evoluzione della normazione CEI 81-29, CEI 81-30, abrogazione della CEI 81-3.

"La protezione dai fulmini (LP - lightning protection) è realizzata attraverso:

1. un sistema di protezione dai fulmini (LPS - lightning protection system) e/o;
2. opportune misure di protezione contro le scariche elettriche (SPM - surge protection measures).

Il sistema LPS è a sua volta articolato in:

- A. un eventuale LPS esterno (di solito suddiviso in captatori, calate e dispersori);
- B. un eventuale LPS interno.

La verifica deve tener conto di tutti gli elementi che compongono la protezione dai fulmini (LP)".

Per quanto riguarda il datore di lavoro, il paragrafo 2.5 del volume ricorda gli obblighi di valutazione del rischio fulminazione previsto dall'articolo 80 del TU e in particolare l'articolo 84 che prevede protezione di edifici e strutture dai fulmini.

Questo l'indice del volume:

Il d.p.r. 462/01 per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

La valutazione del rischio di fulminazione: descrizione del metodo di lavoro.

Le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

Protezione di apparecchiature elettriche o elettroniche:

65 la norma CEI 81-10/4 (EN 62305-4).

L'evoluzione delle norme tecniche sugli impianti di protezione 67 contro le scariche atmosferiche.

Esempio: valutazione del rischio e scelta dell'LP per una struttura 75 ospedaliera.

[www.quotidianosicurezza.it](http://www.quotidianosicurezza.it)

**Vedi all.sic.8**

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 24/10/2016